

LA GESTIONE DEL NUOVO PRINCIPIO

## Ricavi e bilancio: problema contabile? No, anche legale

Michele Casò

I bilanci al 31 dicembre 2024 saranno i primi in cui sarà applicato il nuovo principio contabile Oic 34 in materia di riconoscimento dei ricavi. Una delle voci più importanti del bilancio trova finalmente anche in Italia una disciplina contabile di riferimento (e questo è certamente positivo). L'Oic 34, peraltro, non rappresenta solo un motivo di grande cambiamento (come più volte illustrato sulle pagine di questo giornale) ma anche di grande preoccupazione a causa di (i) un tema tuttora irrisolto, la rilevazione dei costi e (ii) delle implicazioni non contabili.

### Cosa succederà dal lato dei costi?

In base all'Oic 34, se una società vende un impianto a un cliente (per 13.000 euro) con un contratto che prevede un periodo di tre anni di manutenzione gratuita "compreso nel prezzo", dovrà allocare il prezzo di vendita in parte al bene (ad esempio, 10.000 euro, da rilevare a conto economico al momento della vendita) ed in parte al servizio di manutenzione (ad esempio, 3.000 euro, da imputare a conto economico nel corso del tre anni successivi). Ma cosa succede dal lato della società che acquista quell'impianto? Si deve limitare a capitalizzare tra le immobilizzazioni il costo sostenuto, avviando un processo di ammortamento (ad esempio, in 10 anni) dell'importo di 13.000? Oppure, a mio avviso più correttamente, deve allocare il costo di acquisto in parte all'immobilizzazione (ad esempio, 10.000 euro, da assoggettare ad ammortamento) e in parte al servizio di manutenzione (ad esempio, 3.000 euro, da imputare a conto economico tra i costi operativi nel corso del tre anni successivi)?

Anche se esula dalla portata di questo intervento, si ricorda che le due impostazioni contabili sono foriere di implicazioni anche fiscali.

### Non solo implicazioni "contabili"

Innanzitutto, le società che hanno predisposto i budget del 2024 e i piani degli anni successivi (con ogni probabilità, senza tenere conto delle novità in arrivo) potrebbero trovarsi a confrontare consuntivi non omogenei con le previsioni originarie, rendendo impossibile verificare puntualmente l'andamento aziendale.

A causa della (probabile) applicazione del principio di derivazione rafforzata, poi, vi potrebbero essere anche modifiche nei flussi di cassa conseguiti a

consuntivo (se si modifica il profilo temporale di riconoscimento dei ricavi, si modificano anche le imposte da pagare), rendendo obsolete le previsioni di cassa originarie.

Con ogni probabilità, ancora, le società dovranno adattare i sistemi amministrativo-contabili, oggi molto spesso “istruiti” a rilevare i ricavi all’emissione della fattura.

Di tali novità si dovrà tenere conto nelle interlocuzioni con gli istituti finanziari, così da illustrare le modifiche (potenzialmente anche significative) negli aggregati e negli indici di bilancio (si pensi all’Ebitda o alla posizione finanziaria netta). Ma dalle novità contabili potranno derivare anche conseguenze legali.

Molti degli attuali contratti di vendita potranno dover essere rivisti e aggiornati (ad esempio, per esplicitare il prezzo del bene e del servizio post-vendita). Tanti contratti potranno anche dover essere modificati in quanto “improvvisamente” generatori di conseguenze contabili non previste al momento della loro stesura.

Le modifiche ai valori di bilancio e al profilo di riconoscimento dei ricavi potrebbero creare problemi a una società che sta eseguendo un piano di ristrutturazione del proprio debito, in quanto tale società potrebbe trovarsi con costi e ricavi diversi da quelli previsti dal piano (e oggetto di precedente attestazione).

Le modifiche a certi aggregati di bilancio (si pensi all’Ebitda), potrebbero rendere necessarie rinegoziazioni degli accordi aventi oggetto premialità ai dipendenti (perché gli obiettivi precedentemente fissati divengono impossibili da raggiungere o addirittura troppo facili, ad esempio a causa dell’obbligo di capitalizzare e ammortizzare i costi di acquisizione della clientela).

Una società potrebbe poi “scoprire” di non riuscire più a rispettare i *covenants* finanziari previsti da un contratto di finanziamento (o, in caso di applicazione retroattiva del principio contabile, di non averli rispettati già nel 2023).

Infine, una società potrebbe scoprire (*ex post*) di avere distribuito dividendi che non poteva distribuire perché sono venuti meno parte degli utili che aveva rilevato negli anni precedenti all’introduzione dell’Oic 34. Insomma, l’Oic 34 è una novità certamente gradita ma da non sottovalutare!

Presidente ACBGroup

© RIPRODUZIONE RISERVATA

